

COMUNE DI PIGNONE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

RELAZIONE E PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’
PARTECIPATE

AGGIORNAMENTO

ART. 24 D.LGS. N. 175/2016

Premessa

Il D.Lgs. n. 175/2016, all'art. 24, prevede che gli enti locali aggiornino il “piano di razionalizzazione” delle società e partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute.

Il comma 1 di tale articolo dispone che “...entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute...”, individuando quelle che devono essere alienate.

Il successivo comma 2 dispone che per “le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo...”.

Piano operativo

Il comma 1 articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 fa riferimento ad una “ricognizione di tutte le partecipazioni possedute”, effettuata con provvedimento amministrativo motivato. Ecco perché questo Comune adotta la deliberazione di Giunta comunale per dare giusto rilievo a tale operazione.

Il comma 612 articolo 1 della L. 190/2014 già prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni locali, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definivano e approvavano un **piano operativo** di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano deve definire modalità, tempi di attuazione e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una relazione tecnica.

“Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente” e pubblicato sul sito internet del Comune.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (D.Lgs. 33/2013).

Quadro normativo

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

D.Lgs. 175/2016

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6.

7.

8. *Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.*

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero

dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

L. 190/2014 art. 1

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Finalità istituzionali ed attuazione

Il D.Lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro il 23 marzo 2017, ciascuna Amministrazione pubblica dovrà, con provvedimento motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni **detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016**, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione. **L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro**, utilizzato annualmente per la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di governo, come previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La comunicazione dovrà essere resa al MEF anche in assenza di partecipazioni.

Una sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisione straordinaria sarà implementata nell'applicativo *Partecipazioni*. A tal fine, il Dipartimento del Tesoro sta definendo una scheda di rilevazione in cui occorrerà, tra l'altro, indicare:

- le informazioni di anagrafica della società partecipata, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data di entrata in vigore della norma (**23 settembre 2016**);
- l'esito della revisione straordinaria, ossia l'indicazione se la partecipata sarà o meno oggetto di una misura di razionalizzazione, corredato con le informazioni sull'attività svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2 del TU.

Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Pignone detiene le seguenti partecipazioni dirette:

1) ACAM SPA (società Holdind del gruppo Acam)

La società svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle altre società. Essa svolge attività di amministrazione, finanza, tecnico-legale, comunicazione, gestione patrimoniale, per conto delle diverse società operative specializzate nelle diverse aree di business. Il comune di Pignone ha una minima partecipazione nella società pari allo 0,00007% , che non consente di esercitare una funzione di controllo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

La società comunque svolge produzione di servizi indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (ai sensi dell'art. 4 c. 2 lett. a del D.lgs. 175/2016). Ad essa, infatti, con deliberazione di C.C. n. 40 del 25/10/2004 sono stati affidati in house providing la gestione del servizio idrico integrato e lo smaltimento dei rifiuti.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 18/02/2017 è stato approvato il piano industriale del gruppo Acam e contestualmente il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente all'indizione di un avviso pubblico da parte di ACAM per la selezione di un operatore economico al fine di addivenire ad una operazione di aggregazione societaria ed industriale, intendendosi per tale quella operazione straordinaria in grado di permettere e garantire il permanere della partecipazione del Comune di Pignone, nonché degli altri enti locali soci di ACAM. Le finalità di questa operazione sono riconducibili alla necessità di razionalizzare i costi ai sensi dell'art. 20 c. 2 lett. F (contenimento dei costi di funzionamento) ma altresì di consentire al gruppo Acam di reperire nuove risorse finanziarie e competenze industriali al fine di incrementare la qualità dei servizi nonché a superare l'attuale fase di esuberi di personale. L'operazione riguarderà il gruppo Acam nella sua totalità, comprese le società controllate da parte della Holding, su cui il Comune detiene la partecipazione diretta.

2) ATC SPA (società Holding del gruppo Atc)

La Società ATC SPA svolge la funzione di società patrimoniale di reti e di impianti del servizio TPL. . Il Comune di Pignone ha una minima partecipazione nella società pari allo 0,10% , che non consente di esercitare una funzione di controllo ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. La società deve essere oggetto di revisione in quanto non rispetta i parametri previsti dall'art. 20 c. 2 punti b, e f.

Al riguardo il Comune della Spezia, che esercita il controllo sulla stessa ai sensi delle disposizioni dell'art. 2359 del codice civile, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2017 ha valutato e proposto come misura di razionalizzazione l'ipotesi di una possibile fusione tra le società Atc SpA ed Atc MP SpA, finalizzata alla costituzione di una nuova società Newco. L'amministrazione, considerata la quota minima di partecipazione e non di controllo, ritiene di aderire alla proposta di razionalizzazione approvata dal Comune della Spezia, riservandosi di adottare gli atti conseguenti relativi alla procedura di fusione e costituzione della nuova società. Per quel che riguarda le società controllate del gruppo Atc, si precisa che non sono oggetto di rilevazione in quanto non definibili, ai sensi del D.lgs. 175/2016, partecipazioni indirette del comune, per assenza di esercizio del controllo sulle stesse, data l'esiguità della quota di partecipazione nella Holding ATC SPA.

3) IL CIGNO SCRL (Società consortile a Responsabilità limitata)

La società consortile Il Cigno, è stata costituita in data 25/09/2008, ed ha come finalità principale la promozione turistica dei territori dei comuni aderenti con particolare riferimento alla promozione delle attività culturali, sportive, del tempo libero della popolazione. Di particolare rilievo l'attività svolta per favorire lo svolgimento della funzione sociale dell'iniziativa economica, con particolare riferimento allo sviluppo dell'agricoltura. La società, pur avendo svolto in modo attivo e propulsivo l'attività di promozione culturale dei comuni soci, deve essere oggetto di revisione in quanto non rispetta i parametri previsti dall'art. 20 c. 2 punti b e d, in quanto priva di dipendenti e con un fatturato medio del triennio 2013-2015

inferiore a 500.000,00 euro. Il consiglio di amministrazione della società, ha preso atto della necessità da parte dei comuni di procedere alla dismissione della partecipazione individuando il seguente percorso di razionalizzazione:

- cessione delle quote con procedura ad evidenza pubblica entro la data del 31/12/2018.

Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, si evidenzia quanto segue:

- 1) Le società partecipate direttamente dal Comune di Pignone sono oggetto di misure di revisione ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, compreso le società dalle stesse partecipate (partecipazioni indirette della Holding);
- 2) Alcune tipologie di costi, sia amministrativi che tecnici, sono in sensibile diminuzione e si prevedono ulteriori risparmi nel corso dei prossimi esercizi. A tal proposito, in tutte le occasioni previste dalla legge e comunque, il Comune verifica le risultanze gestionali e contabili sulla base degli atti posti in essere dalla Società.

Si ritiene pertanto che il Comune di Pignone abbia rispettato le disposizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 1 commi 611-614 della L. 190/2014, impegnandosi sempre e comunque a monitorare i costi di funzionamento e ridurre quelli che costituiscono oneri superflui e perciò da eliminare.

Il Sindaco

f.to (dott.ssa Mara Bertolotto)

Il Responsabile del servizio finanziario

f.to dr. Dario Bertolotto

